

DELIBERAZIONE 23 OTTOBRE 2014
516/2014/S/EEL

AVVIO DI UN PROCEDIMENTO PER L'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI SANZIONATORI E PRESCRITTIVI PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI CONTINUITÀ DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 23 ottobre 2014

VISTI

- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'art. 2, comma 20, lettere c) e d), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- l'art. 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- l'art. 45, del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 18 dicembre 2006, n. 292/06 (di seguito: deliberazione 292/06);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2007, n. 333/07 recante "Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011" (di seguito: TIQE);
- la deliberazione dell'Autorità, 10 dicembre 2009, ARG/elt 190/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 190/09);
- la deliberazione dell'Autorità, 20 febbraio 2014, 63/2014/E/eel (di seguito: deliberazione 63/2014/E/eel);
- l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" (di seguito: deliberazione 243/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 27 marzo 2014, 124/2014/A.

CONSIDERATO CHE

- gli articoli 3 e seguenti del TIQE obbligano i distributori di energia elettrica a registrare, secondo determinate modalità, le interruzioni dell'erogazione di energia elettrica;
- ai sensi dell'art. 8, del TIQE l'impresa distributrice deve documentare l'inizio delle interruzioni e, in particolare:
 - i. l'inizio delle interruzioni senza preavviso originate sulla rete MT (media tensione), ad eccezione delle interruzioni originate negli impianti di trasformazione MT/BT (bassa tensione) (lato MT), mediante registrazione della prima apertura degli interruttori, rilevata dal sistema di telecontrollo o da altra strumentazione per la registrazione della continuità del servizio (comma 2);
 - ii. l'inizio delle interruzioni senza preavviso lunghe originate sulla rete BT e negli impianti di trasformazione MT/BT (lato MT), mediante annotazione su apposito elenco della data, dell'ora e del minuto della prima segnalazione dell'interruzione, anche attraverso chiamata telefonica (comma 3);
 - iii. l'inizio delle interruzioni senza preavviso lunghe, brevi e transitorie originate sulla rete di trasmissione nazionale o su altre reti di distribuzione interconnesse, mediante registrazione della mancanza di tensione rilevata dal sistema di telecontrollo o da altra strumentazione per la registrazione della continuità del servizio ovvero mediante annotazione su apposita modulistica (comma 4);
- ai sensi dell'art. 10, del TIQE l'impresa distributrice deve per ciascun cliente MT, coinvolto in un'interruzione con preavviso o senza preavviso, lunga o breve, registrare la durata dell'interruzione come periodo ricompreso tra l'inizio e la fine dell'interruzione, quest'ultima corrispondente alla rialimentazione definitiva dello stesso cliente;
- ai sensi del successivo art. 11, del TIQE l'impresa distributrice deve rilevare il numero reale di clienti BT coinvolti in ciascuna interruzione lunga o breve;
- ai sensi dell'art. 12, del TIQE l'impresa deve documentare "la fine delle interruzioni lunghe o brevi subite" dai clienti MT e BT mediante registrazione del sistema di telecontrollo o di altra idonea registrazione della continuità del servizio ovvero mediante apposita modulistica;
- ai sensi dell'art. 13, commi 1 e 4, del TIQE l'impresa distributrice deve conservare in modo ordinato e accessibile tutta la documentazione necessaria per la verifica della correttezza delle registrazioni effettuate e mantenere costantemente aggiornato il registro delle interruzioni;
- ai sensi del comma 2 del citato art. 13, del TIQE, l'impresa distributrice deve annotare in apposito elenco tutte le chiamate telefoniche ricevute per segnalazione guasti, anche in assenza di interruzione;
- con l'art. 12, della deliberazione 292/06, l'Autorità ha introdotto un incentivo per le imprese distributrici di energia elettrica che utilizzano misuratori

- elettronici e sistemi di telegestione per la registrazione dei clienti BT coinvolti nelle interruzioni del servizio elettrico;
- con la deliberazione 63/2014/E/eel, l’Autorità ha approvato un programma di 5 verifiche ispettive nei confronti di altrettante imprese di distribuzione di energia elettrica, tra cui SEA s.c. (di seguito: SEA o la Società), alle quali è stato erogato l’incentivo di cui all’art. 12 della deliberazione 292/06;
 - dalla verifica ispettiva, effettuata in collaborazione con i militari del Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza, in data 6 e 7 maggio 2014, presso la sede di SEA è emerso che:
 - in violazione degli artt. 8, 10 e 12, del TIQE, con riferimento all’interruzione del 29 aprile 2011, con inizio alle ore 15:47:41 e fine alle ore 16:05:40 (presente nel registro delle interruzioni su supporto informatico inviato all’Autorità), attribuita a origine MT, la Società non è stata *“in grado di produrre né il registro del telecontrollo relativo alla predetta interruzione a causa del crash del sistema di telecontrollo della rete MT San Martino – Antermoia né alcun’altra documentazione atta a dimostrare che l’interruzione effettivamente sia di origine MT”* (punto 5.1 e punto 2.1, doc. 2 allegato della *check list*);
 - in violazione degli artt. 8, 11, 12 e 13, con riferimento al registro delle segnalazioni 2010, 2012 e 2013, la Società non ha annotato in apposito elenco tutte le chiamate ricevute dagli utenti in BT e ha dichiarato, in proposito, che *“essendo la rete SEA di piccole dimensioni con poche interruzioni (pochissimi guasti di BT e in caso di mancanza alimentazione in MT possibilità di funzionare in isola) e avendo gli utenti conoscenza diretta degli operatori SEA, in caso di interruzioni gli utenti contattano personalmente gli addetti SEA e pertanto tali chiamate non sono state registrate”* (punto 2.1 della *check list*);
 - in violazione dell’art. 11, del TIQE, con riferimento all’unica interruzione riportata sul registro delle interruzioni del 2011 con origine BT, la Società non dispone della planimetria recante gli utenti effettivamente interrotti e dichiara di non essere in grado di associare ogni cliente BT ad una linea BT (punto 5.1 della *check list*);
 - in adempimento all’impegno assunto in sede di verifica ispettiva (punto 2.1 della *check list*), in data 3 giugno 2014 (prot. Autorità n. 15409) SEA ha inviato i seguenti documenti su supporto informatico:
 - n. 1 file recante le interruzioni anno 2010 di SEA da interconnessione con Enel Distribuzione;
 - n. 3 file recanti le interruzioni anni 2011, 2012 e 2013 di SEA da interconnessione con SELNET S.r.l., subentrata a Enel Distribuzione S.p.A. nell’anno 2011;
 - n. 4 file recanti la potenza di produzione della centrale Rives negli anni 2010, 2011, 2012 e 2013 connessa alla rete Longiarù, denominata anche “Villa”;

- n. 4 file recanti la potenza di produzione della centrale denominata “Preroman” negli anni 2010, 2011, 2012 e 2013 connessa alla rete San Martino – Antermoia;
- in data 18 agosto 2014 (prot. Autorità n. 23083), la Società Enel Distribuzione S.p.A., su richiesta degli uffici dell’Autorità del 30 luglio 2014 (prot. Autorità n. 21544), ha inviato la documentazione di dettaglio relativa ai casi di interruzione del servizio elettrico che hanno interessato nell’anno 2010 i punti di interconnessione con la rete di SEA nelle date del 6 e 16 aprile e 26 dicembre 2010;
- dall’esame della suddetta documentazione è emerso che:
 - in violazione degli artt. 8, 10, 12 e 13 del TIQE, con riferimento alla rete San Martino – Antermoia, SEA non avrebbe registrato 2 interruzioni brevi del 6 aprile 2010, dalle ore 9:05:30 alle ore 9:05:33 e dalle ore 9:05:52 alle ore 9:06:23; 1 interruzione lunga e 1 breve del 16 aprile 2010, rispettivamente dalle ore 9:12:33 alle ore 9:16:02 e dalle ore 9:18:01 alle ore 9:18:32; 1 interruzione breve del 26 dicembre 2010, dalle ore 13:23:40 alle ore 13:25:20;
 - in violazione dell’art. 13, del TIQE, con riferimento alla rete Longiarù, SEA non avrebbe consentito la piena verificabilità delle informazioni relative alle interruzioni del 15 luglio 2011, dalle ore 20:13:02 alle ore 20:16:43 e dalle ore 20:16:19 alle ore 20:21:31, riportate nel registro del telecontrollo di SEA (doc. 6 punto 2.1 della *check list*), essendo emerse delle incongruenze fra tali annotazioni e quanto dichiarato dalla stessa Società nei file recanti la potenza di produzione della centrale Rives nel 2011;
- dagli elementi sin qui acquisiti non risulterebbe cessata la condotta relativa alla contestazione dell’omessa registrazione di tutte le segnalazioni degli utenti BT e dell’indisponibilità di una planimetria in grado di associare ogni cliente BT ad una linea BT, con conseguente perdurante pregiudizio dei diritti degli utenti medesimi ad ottenere un corretto intervento laddove si riscontrino irregolarità nel servizio di distribuzione di energia elettrica.

RITENUTO CHE

- gli elementi acquisiti costituiscono presupposto per l’avvio di un procedimento nei confronti di SEA per l’adozione di provvedimenti sanzionatori e prescrittivi ai sensi dell’art. 2, comma 20, lettere c) e d), legge 481/95

DELIBERA

1. di avviare un procedimento nei confronti di SEA s.c. per accertare la violazione delle disposizioni in materia di continuità del servizio di distribuzione di energia

- elettrica di cui in motivazione per l'adozione di provvedimenti sanzionatori e prescrittivi ai sensi dell'art. 2, comma 20, lett. c) e d), legge 481/95;
2. di nominare, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. g) e dell'art. 13, comma 3, lett. b), dell'Allegato A, del punto 2.4 dell'Allegato B e del punto 6, della deliberazione 124/2014/A, quale responsabile del procedimento, il Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni;
 3. di fissare in 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento, il termine di durata dell'istruttoria;
 4. di fissare in 90 (novanta) giorni, decorrenti dal termine dell'istruttoria fissato ai sensi del precedente punto 3, il termine per l'adozione del provvedimento finale;
 5. di avvisare che i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 8, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, possano accedere agli atti del procedimento presso i locali della Direzione Sanzioni ed Impegni;
 6. di avvisare che il destinatario della presente deliberazione, entro 30 (trenta) giorni dalla notifica della stessa, può presentare, al Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 45, del decreto legislativo 93/11 e dell'art. 16, della deliberazione 243/2012/E/com, impegni utili al più efficace perseguimento degli interessi tutelati dalle disposizioni che si assumono violate;
 7. di avvisare che le comunicazioni, di cui all'art. 33, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, possono essere inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: sanzioni-impegni.aeegsi@pec.energia.it e di invitare, altresì, i partecipanti al presente procedimento a comunicare, nel primo atto utile, l'eventuale casella di posta elettronica certificata (PEC) presso la quale ricevere le comunicazioni relative al procedimento sanzionatorio avviato col presente provvedimento;
 8. di notificare il presente provvedimento all'indirizzo di posta elettronica certificata di SEA s.c.: info@pec.sea.bz.it e di pubblicarlo sui sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

23 ottobre 2014

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni